

STATUTO

ART. 1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
"Compagnia delle contrade Figlinesi APS, da ora in avanti denominata "associazione",
con sede legale nel Comune di Figline e Incisa Valdarno e con durata illimitata.

ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- promozione e realizzazione di eventi e manifestazioni di rievocazione e rappresentazione storica (epoca Medievale);
- promozione e realizzazione di eventi e manifestazioni promozione sociale e culturale;
- attuare forme di collaborazione con tutte le associazioni, singoli ed enti del territorio.

I fini dell'Associazione sono culturali, ricreativi, storico folkloristici e di aggregazione. L'associazione non dispone limitatamente.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci fondatori dell'Associazione sono le Contrade di Figline Valdarno.

L'Associazione prevede l'ammissione di soci sostenitori. Questi ultimi non hanno potere decisionale e non fanno parte degli organi deliberanti. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei soci sostenitori è il Consiglio Direttivo.

Il diniego della domanda di ammissione a socio sostenitore va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

L'ammissione a socio sostenitore è a tempo annuale, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere rieletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obblig*o di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti Interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: "ABD" followed by a signature.
- Below: "Mee" followed by a signature.
- Bottom: "Lorenzo" followed by a signature.
- Further down: "Lorenzo" followed by a signature.
- At the bottom: "Lorenzo" followed by a signature.

Leavere d-

- Pauline

(Assemblea)

David A. Davis/Don

See
Ward - 100

Robert S. Sauer
Robert S. Sauer
R. S. Sauer



L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 5

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Franceschi"
- Middle: "Add. Sp. 1/10"
- Below that: "Amministratore"
- Further down: "P. P. P."
- Bottom: "P. P. P." and "P. P. P." with additional illegible marks.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associative;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati del Presidente;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili per infiniti mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri sono designati dalle contrade (soci fondatori dell'Associazione), nel numero di due rappresentanti a contrada. I rappresentanti della contrada rimarranno in carica fino a che siano rappresentativi della contrada di appartenenza e da questa potranno essere sostituiti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, tra cui c'è almeno un rappresentante per ogni contrada. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente e Vice-Presidente)

Il *Presidente* rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Francesco

Antonio

Antonio

10/12/2019

Francesco

Antonio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Presidente è eletto dai consiglieri e preferibilmente una persona esterna alle contrade figlinesi, con una votazione a maggioranza.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice-Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Segretario)

Il *Segretario* che resta in carica 2 anni ed è rieleggibile è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dallo statuto.

ART. 11

(Tesoriere)

Il *Tesoriere* che resta in carica 2 anni ed è rieleggibile è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'Organo di controllo è obbligatorio quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like Francesco, and a large circular stamp at the bottom.

Francesca

W.D. Adair / Journal of Macroeconomics

Wiederholungs- und


 J. M. Smith
 Office. Savannah
 Horatio Powell

100

(Revisione legale dei conti)

9

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative,
- contributi pubblici e privati,
- eredità, donazioni e lasciti testamentari,
- rendite patrimoniali,
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Francesco...*
- Middle: *Adriano...*
- Bottom: *Provincia...*
- Far left: *Pop. Susana...*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se presente, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se presenti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Francesca...*
- Middle: *AB...*
- Bottom: *...*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: l'associato dovrà presentare una richiesta scritta all'Organo Amministrativo, motivando tale domanda. Dopo la richiesta accordata, entro e non oltre 10 giorni, potrà visionare i documenti o gli estratti, ma non potrà trattenerli e neanche farne copia, il tutto in presenza di almeno un membro dell'Organo Amministrativo.

Il socio che visiona tali documenti dovrà firmare un foglio nel quale dichiarerà di essere consapevole che le informazioni di cui sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovrà in alcun modo divulgarle. Nell'eventualità di divulgazione da parte del socio delle informazioni apprese consultando i documenti sociali, potrà essere espulso dalla Associazione e denunciato per violazione della Privacy.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
- Top: *Scuola...*
- Middle: *...di...*
- Bottom: *...sorelle...*

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono scopi simili o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di tre liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
Pop. suore
Luigi Scuderi
Francesca
[Other illegible signatures]